

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA
DI VIOLENZA DI GENERE**

RESOCONTO STENOGRAFICO

1.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 2023

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINA SEMENZATO

INDICE

	PAG.		PAG.
Sulla pubblicità dei lavori:		ALLEGATI:	
Semenzato Martina, <i>presidente</i>	3	<i>Allegato 1</i> : Regolamento interno	6
Esame del Regolamento interno:		<i>Allegato 2</i> : Regime di divulgazione degli atti e dei documenti	16
Semenzato Martina, <i>presidente</i>	3	<i>Allegato 3</i> : Delibera di acquisizione dell'intera documentazione raccolta dalle precedenti commissioni di inchiesta sul femminicidio	19
Comunicazioni:			
Semenzato Martina, <i>presidente</i>	5		

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MARTINA SEMENZATO

La seduta inizia alle 19.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Esame del Regolamento interno.

(Esame e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame dello schema di Regolamento interno della Commissione, ai sensi dell'articolo 3 della legge istitutiva legge 9 febbraio 2023, n. 12.

Avverto che lo schema di Regolamento, che è stato previamente trasmesso a tutti i componenti della Commissione e che è in distribuzione, è stato deliberato in modo unanime in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 5 settembre scorso.

Ricordo che per quanto non disciplinato dal Regolamento interno della Commissione, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento della Camera dei deputati.

Ricordo, altresì, che la procedura per l'approvazione del Regolamento interno della Commissione prevede, dopo il voto articolo per articolo, una votazione finale per la quale la legge istitutiva (articolo 12, comma 3) prescrive la maggioranza assoluta dei componenti.

Chiedo se vi sono richieste di intervento sul testo del Regolamento nel suo complesso, diversamente procediamo alla votazione articolo per articolo.

Passiamo all'esame dell'articolo 1.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 4.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 5.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 6.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 7.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 8.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 9.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 10.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 11.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 12.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 13.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 14.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 15.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 16.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 17.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 18.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 19.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 20.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 21.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 22.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 23.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 24.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

(È approvato).

Passiamo alla votazione finale.

Pongo in votazione il testo del Regolamento interno della Commissione, nel suo complesso.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

(È approvato all'unanimità).

Avverto che il Regolamento sarà pubblicato in allegato al resoconto odierno.

Ringrazio i Colleghi e le Colleghe per il voto testé espresso che consentirà di dare avvio al nostro lavoro e di organizzarlo in modo proficuo.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. In sede di comunicazioni del Presidente avverto che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella riunione del 30 agosto scorso, ha adottato le seguenti delibere:

 sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti, al fine di disciplinare il regime di accesso agli atti segreti o riservati;

 sull'acquisizione delle risultanze del lavoro svolto nelle legislature precedenti dalle precedenti Commissioni sul femminicidio, istituite presso il solo Senato della

Repubblica, nonché dell'attività svolta dall'ufficio stralcio della XVIII legislatura.

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha altresì convenuto che la Commissione si possa avvalere della collaborazione del Nucleo speciale della Guardia di Finanza operante presso le Commissioni parlamentari di inchiesta, per la gestione dell'archivio della Commissione. Con questa delibera la Commissione potrà contare sulla collaborazione di personale esperto della Guardia di Finanza, che ha già servito le precedenti Commissioni d'inchiesta e che può pertanto vantare una specifica esperienza e anche una preziosa memoria storica.

Si tratta, in particolare, del Luogotenente Giovanni Bertone (cariche speciali), Maresciallo Michele Pannullo, Appuntato Raffaele Cimmino (cariche speciali) e del Brigadiere Capo Antonio Apuzzo.

Se non vi sono obiezioni resta così stabilito. Sono così concluse le Comunicazioni del Presidente.

Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 19.30.

*Licenziato per la stampa
il 25 ottobre 2023*

REGOLAMENTO INTERNO

TITOLO I

NORME APPLICABILI

Art. 1.

(Norme applicabili)

1. La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere (di seguito Commissione) svolge i suoi compiti secondo i principi e le finalità stabiliti dalla legge 9 febbraio 2023, n. 12, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 17 febbraio 2023, istitutiva della Commissione medesima. Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Composizione e durata)

1. La Commissione, composta secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge istitutiva, resta in carica nel pieno esercizio dei suoi poteri per tutta la durata della XIX legislatura, fino alla prima riunione delle nuove Camere.

2. In caso di scioglimento anticipato di una sola Camera, si provvede al rinnovo dei componenti appartenenti alla Camera disciolta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

Art. 3.

(Costituzione della Commissione)

1 La costituzione dell'Ufficio di presidenza è disciplinata dalle norme della legge istitutiva e del Regolamento della Camera. La medesima procedura si applica anche per le elezioni suppletive.

Art. 4.

(Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione)

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri deputati e senatori nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 4 della legge istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

Art. 5.

(Partecipazione alle sedute della Commissione)

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di deputati e senatori che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione del personale della Camera addetto alla Commissione o autorizzato dalle Presidenze della Camera e del Senato, e dei collaboratori di cui all'articolo 23.

Art. 6.

(Ufficio di presidenza)

1. L'Ufficio di presidenza è composto dal presidente della Commissione, che lo presiede, dai vice presidenti e dai segretari.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di presidenza i rappresentanti designati dai gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di gruppo.

3. Delle riunioni dell'Ufficio di presidenza è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

Art. 7.

(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute sulla base delle decisioni assunte dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Convoca l'Ufficio di Presidenza. Dispone le spese di ordinaria amministrazione. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

2. In casi straordinari di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di presidenza, riferendo di norma entro quarantotto ore all'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Qualora occorra provvedere all'elezione del nuovo presidente, la Commissione è convocata dal vice presidente

eletto con il maggior numero di voti. I segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

4. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.

Art. 8.

(Funzioni dell'Ufficio di presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione, sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal presidente che inserisce le proposte dei gruppi dissenzienti in modo da garantire agli argomenti indicati da questi ultimi una quota del tempo disponibile nel periodo considerato ovvero degli argomenti da trattare. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.

3. Qualora nell'Ufficio di presidenza non si raggiunga un accordo unanime, essi sono predisposti dal Presidente, inserendovi le proposte prevalenti, nonché quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi dissenzienti. Sulla comunicazione del Presidente è consentito l'intervento di un commissario per Gruppo, per non più di cinque minuti.

4. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina le questioni che sorgano nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce. Esso può proporre alla Commissione la costituzione di gruppi di lavoro.

5. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, inerenti all'attività della Commissione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 9.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal

Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti della Commissione. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 10.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei presenti.

2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differire tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

Art. 11.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, salvo quanto stabilito all'articolo 11, commi 2 e 3.

2. Il Presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se accerta la mancanza del numero legale, il presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta. Se dispone la sospensione della seduta, ne indica la durata, non superiore a un'ora.

Art. 12.

(Deliberazioni della Commissione)

1. A meno che non sia richiesta una maggioranza speciale, le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. Per le deliberazioni relative ad attività comunque implicanti l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione ovvero relative all'approvazione delle relazioni di cui all'articolo 20 è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. Il Regolamento interno e le sue modifiche sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.

4. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che quattro commissari richiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

5. La richiesta di votazione nominale deve essere presentata, anche in forma verbale, dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti presenti in Commissione è inferiore a quello previsto dal comma 4, la richiesta si intende ritirata.

6. Nel caso di constatate irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, annulla la votazione e ne dispone l'immediata rinnovazione.

Art. 13.

(Pubblicità dei lavori)

1. Tutte le sedute sono pubbliche, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge istitutiva. Qualora lo ritenga opportuno, su richiesta del Presidente o di due componenti la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta.

2. Di ogni seduta della Commissione è redatto e pubblicato il resoconto stenografico, salvo che la Commissione disponga altrimenti.

3. Di ogni seduta si pubblica altresì un resoconto sommario contenente l'indicazione degli argomenti trattati, degli oratori intervenuti e delle decisioni adottate.

4. La Commissione delibera di volta in volta se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso. Le proposte all'uopo formulate dal Presidente si intendono approvate se non vi sono proposte alternative.

5. Nel caso in cui vi siano più proposte in ordine al regime di pubblicità dei lavori da adottare ai sensi del comma 1, la Commissione delibera su di esse con votazione per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre cinque minuti ciascuno.

6. All'inizio di ogni seduta il Presidente può stabilire che sia attivato l'impianto audiovisivo a circuito interno per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche ai sensi del comma 7. Limitatamente alle audizioni, può essere altresì disposta la trasmissione sulla *web tv* della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica.

8. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, la forma di pubblicità di cui al comma 4.

9. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di presidenza si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

Art. 14.

(Gruppi di lavoro)

1. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più gruppi di lavoro su temi specifici, come previsto dall'articolo

3, comma 9, della legge istitutiva. I componenti di ciascun comitato sono nominati dal presidente della Commissione tenendo conto delle indicazioni dei gruppi presenti in Commissione, ciascuno dei quali deve avervi almeno un rappresentante. Il coordinatore di ciascun comitato è nominato dal presidente della Commissione.

2. I comitati svolgono attività a carattere istruttorio per conto della Commissione. La Commissione può affidare ai comitati, secondo quanto stabilito da apposito regolamento, specifici compiti, relativamente a oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato.

3. I comitati non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria. Essi riferiscono ogni qualvolta richiesto dalla Commissione o dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo, in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. Gli atti formati e la documentazione raccolta sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione. Il presidente, sentito l'Ufficio di presidenza, assegna i collaboratori esterni ai comitati per le loro attività. I coordinatori dei comitati dispongono la partecipazione dei collaboratori esterni assegnati alle riunioni dei rispettivi comitati.

4. I coordinatori comunicano preventivamente al presidente della Commissione il calendario dei lavori.

5. Il presidente, d'intesa con il coordinatore di uno o più comitati, ha la facoltà di trasferire in sede plenaria l'audizione di uno o più soggetti precedentemente deferita a uno o più comitati.

TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 15.

(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della delibera istitutiva. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

Art. 16.

(Attività istruttoria)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, commi 2 e 3, della legge istitutiva, la Commissione può procedere all'acquisizione di documenti, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.

2. La Commissione delibera caso per caso se procedere mediante libere audizioni o mediante testimonianze formali ovvero mediante confronti fra due o più persone.

3. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.

4. Le persone indagate o imputate in procedimenti penali sono sentite liberamente e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 17.

(Esame di testimoni e confronti)

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 16, commi 3 e 4, la Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti che ritiene utili per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta.

2. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti tra persone già ascoltate.

3. In occasione di esami testimoniali o di confronti, le persone da ascoltare possono essere convocate mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria. Nel caso di rifiuto a comparire o di mancata presentazione a seguito di convocazione mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria, la Commissione può ordinare l'accompagnamento della persona da ascoltare nelle forme previste dal codice di procedura penale.

4. Il Presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire tutta la verità e lo ammonisce in ordine alle responsabilità connesse alla deposizione innanzi alla Commissione. Può invitarlo a pronunciare le formule di rito previste dalle norme processuali in vigore.

5. Le domande sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che decide sull'ammissibilità delle stesse.

6. Ai testimoni è trasmesso, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. Delle eventuali richieste di rettifica il Presidente informa la Commissione.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.

8. In via eccezionale, nel corso di sopralluoghi fuori sede, l'attività istruttoria di cui al presente articolo può essere svolta anche da una delegazione di commissari, previa delibera della Commissione.

Art. 18.

(Responsabilità penale del teste)

1. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della persona convocata come teste o questo si rifiuti di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, il Presidente, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso tempestivamente all'autorità giudiziaria competente.

Art. 19.

(Regime degli atti e archivio della Commissione)

1. La Commissione stabilisce quali documenti acquisiti dall'esterno sono oggetto di segreto funzionale o comunque non possono essere divulgati anche in relazione alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso.

2. Sono in ogni caso coperti da segreto funzionale i documenti relativi ad accertamenti direttamente effettuati o comunque disposti dalla Commissione, gli scritti anonimi, nonché le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti nelle sedute segrete.

3. Nel caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria o di pubbliche autorità di documenti coperti dal segreto funzionale ovvero oggetto di divieto di divulgazione, la Commissione valuta l'opportunità della loro trasmissione a tali autorità. Qualora la Commissione deliberi negativamente sulla richiesta, il Presidente può indicare le fonti delle notizie contenute nei documenti richiesti in modo da consentire alle autorità richiedenti l'effettuazione di propri autonomi accertamenti in merito.

4. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, stabilisce i criteri per la sua funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dal personale della Camera dei deputati addetto specificamente alla Commissione, nonché dai collaboratori di cui all'articolo 23 se autorizzati dal Presidente.

6. Degli atti, delle delibere e dei documenti classificati come segreti non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarre copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

7. Ogni autorizzazione del Presidente alla consultazione di atti e documenti classificati come segreti o riservati deve essere conservata e annotata in apposito registro tenuto a cura dell'Ufficio di Segreteria.

8. I componenti della Commissione, il personale della Camera dei deputati addetto alla medesima ed ogni altra persona che collabori con la stessa o che compia o che concorra a compiere atti di inchiesta o che ne venga comunque a conoscenza sono obbligati all'osservanza del segreto e del divieto di divulgazione ai sensi del presente articolo.

Art. 20.

(Relazioni alle Camere)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 10 della legge istitutiva e ogni qualvolta la Commissione ravvisi la necessità di riferire alle Camere, il Presidente predisporre una proposta di relazione ovvero incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta viene illustrata dal Presidente o dal relatore in apposita seduta. Il documento non può essere divulgato se non dopo la delibera della Commissione. Se il documento è divulgato prima della delibera della Commissione, il Presidente ne informa il Presidente della Camera. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. La Commissione stabilisce preventivamente di quali atti e documenti non si dovrà far menzione nella relazione anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Art. 21.

(Pubblicazioni di atti e documenti)

1. La Commissione delibera ai sensi dell'articolo 13, comma 2, quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione finale, la Commissione decide direttamente, o a mezzo di un comitato nominato nel proprio seno, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta devono essere pubblicati.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta sono versati nell'Archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il presidente della Commissione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di personale adeguati, messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste in egual misura a carico del bilancio interno della Camera e del Senato, entro i limiti previsti dall'articolo 6, comma 5, della legge istitutiva.

3. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione.

Art. 23.

(Collaborazioni esterne)

1. Al fine di permettere alla Commissione di avvalersi delle collaborazioni consentite dalla legge istitutiva per il migliore espletamento della sua attività, il Presidente, sulla base delle indicazioni dei componenti l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, designa i collaboratori a tempo pieno e a tempo parziale comunicandone i nominativi alla Commissione, nel numero di massimo di 30 unità.

2. In ogni caso, l'incarico è affidato a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione medesima. In sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, ne definisce l'oggetto e i termini

di inizio e di scadenza, salvo rinnovo. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.

3. I collaboratori di cui al presente articolo prestano giuramento circa l'osservanza del segreto cui sono tenuti a norma dell'articolo 5 della legge istitutiva. Svolgono gli incarichi loro affidati secondo le indicazioni del Presidente e riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia loro richiesto.

4. La Commissione può altresì avvalersi, anche per l'espletamento di atti di polizia giudiziaria, di agenti ed ufficiali delle forze dell'ordine.

5. I collaboratori esterni, anche a tempo parziale, prestano la propria attività, di norma, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese loro riconosciuto esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce, di norma, alle spese, debitamente documentate, aventi a oggetto l'alloggio e il trasporto, nonché la ristorazione fruita presso le strutture delle Camere. Qualora l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, deliberi la corresponsione di un'indennità, non si fa luogo a rimborso spese. L'ammontare dell'indennità non può superare, nel massimo, l'importo del rimborso spese e viene corrisposta in mensilità; qualora il contributo fornito consista in attività per progetto collegata a iniziative della Commissione ovvero nella redazione di una elaborazione originale da parte del consulente, l'indennità può essere corrisposta in unica soluzione o in due rate a seguito di presentazione e successiva validazione da parte dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

6. Il Presidente può disporre che i collaboratori assistano alle sedute della Commissione.

Art. 24.

(Modifiche al Regolamento interno)

1. Ciascun componente la Commissione può proporre la modifica delle disposizioni del testo e la eventuale relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.

2. Alle proposte di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel titolo III del presente Regolamento.

ALLEGATO 2

REGIME DI DIVULGAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI**(ai sensi dell'articolo 3 comma 6 della legge 9 febbraio 2023, n. 12)**

Art. 1.

(Divulgazione di atti e documenti)

1. La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, delibera di rendere pubblici:

a) gli atti e i documenti formati o acquisiti dalla Commissione nel corso dell'inchiesta, ad eccezione di quelli (o delle parti di quelli) segreti o riservati;

b) gli elaborati prodotti dai commissari e dai consulenti esterni e il materiale informativo ricevuto da soggetti esterni, non sottoposti a vincolo di segretezza o riservatezza.

2. Gli atti e i documenti qualificati segreti o riservati dalla Commissione resteranno assoggettati al proprio regime di classificazione per dieci anni, decorrenti dalla data del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento delle Camere. Sono fatte salve le ulteriori determinazioni adottate, in ordine al regime di pubblicità degli atti, dalle Presidenze della Camera e del Senato ovvero dalle Commissioni parlamentari di inchiesta eventualmente istituite nella prossima Legislatura, qualora decidano di acquisire gli atti della presente Commissione. Di tale decisione sono comunque informate le Presidenze della Camera e del Senato.

Art. 2.

(Documenti segreti)

1. Per gli atti e i documenti qualificati come segreti, secondo i principi e nel rispetto della presente delibera e della normativa in vigore sul segreto e sulla riservatezza, la consultazione è consentita ai soli componenti della Commissione stessa e ai collaboratori di cui all'articolo 6, comma 3, della legge istitutiva, oltre che al personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, unicamente nei locali d'archivio della Commissione, senza possibilità di estrarne copia. È, tuttavia, consentita, su disposizione del Presidente della Commissione, la predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. Ogni autorizzazione del Presidente alla consultazione è conservata e annotata in apposito registro tenuto a cura dell'Ufficio di Segreteria.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:

a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale (articolo 3, comma 6 della legge istitutiva);

b) resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione (articolo 6, comma 2, della legge istitutiva);

c) documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale (articolo 3, comma 6, della legge istitutiva);

d) scritti anonimi;

e) documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;

f) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto.

Art. 3.

(Documenti riservati)

1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali dell'archivio della Commissione stessa. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. È consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.

3. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:

a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;

b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;

c) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato.

Art. 4.

(Documenti liberi)

1. Sono consentite la consultazione e l'estrazione di copie dei documenti liberi, previa richiesta scritta della documentazione.

2. La Commissione attribuisce la più ampia diffusione, anche attraverso i siti Internet della Camera e del Senato, ai resoconti stenografici delle sedute, alle relazioni intermedie ed alla relazione finale, al materiale informativo ricevuto che sia attinente ai contenuti dell'inchiesta e che non abbia ricevuto classificazione di segretezza o di riservatezza.

3. Qualora il materiale informativo ricevuto abbia parti ritenute segrete o riservate, queste non saranno pubblicate ma sarà pubblico tutto il resto del materiale su cui non è stato posto il vincolo di segretezza o riservatezza.

Art. 5.

(Versamento e custodia degli atti e dei documenti)

1. L'Ufficio di Segreteria dà corso alla presente delibera, provvedendo al versamento della documentazione acquisita all'Archivio storico della Camera dei deputati.

2. All'Ufficio di Segreteria resta altresì affidato, una volta terminati i lavori della Commissione, il compito della custodia degli atti e documenti depositati nel proprio archivio fino al versamento all'Archivio storico.

3. La Commissione stabilisce un termine di sei mesi dalla cessazione delle proprie attività entro cui l'Ufficio di Segreteria dovrà provvedere ad effettuare lo stralcio della documentazione acquisita.

4. La documentazione pervenuta oltre la data di cessazione dell'attività della Commissione verrà restituita al mittente.

ALLEGATO 3

**DELIBERA DI ACQUISIZIONE DELL'INTERA DOCUMENTAZIONE
RACCOLTA DALLE PRECEDENTI COMMISSIONI DI INCHIESTA SUL
FEMMINICIDIO****(ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 9 febbraio 2023, n. 12)**

La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, preso atto che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di Gruppo, ha convenuto, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 9 febbraio 2023, n. 12, sulla necessità di acquisire l'intera documentazione raccolta dalle Commissioni di inchiesta sul femminicidio istituite presso il Senato della Repubblica nelle Legislature XVII e XVIII, nonché di far propria l'attività svolta dall'Ufficio stralcio nella XVII e XVIII legislatura, che ha catalogato e acquisito gli atti nel frattempo giunti, delibera:

1) di acquisire l'intera documentazione raccolta dalle Commissioni di inchiesta sul femminicidio delle precedenti Legislature, con gli stessi vincoli di segretezza e riservatezza del regime precedente, in modo da poterne disporre anche nell'attuale Legislatura, affinché entri a far parte dell'archivio complessivo della documentazione;

2) di far propria l'attività svolta dall'Ufficio stralcio della XVII e XVIII Legislatura che ha catalogato e acquisito gli atti nel frattempo giunti, con gli stessi vincoli.



19STC0053160